

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI CATANZARO

### RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI IN RELAZIONE AL RICORSO N. 618/2022

**PER LUCIA ALESSANDRA CITTADINO** nata a Vittoria (RG) il 24.07.1974 e residente a Lamezia Terme in via Rinaldo Miceli n. 6 C.F. CTLLS74L64M088V, rappresentata e difesa da sè medesima, con studio in Lamezia Terme via S. Maria Maggiore n. 57, pec [Lucia.Cittadino@avvlamezia.legalmail.it](mailto:Lucia.Cittadino@avvlamezia.legalmail.it) che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 0968442542 ai quali indirizzi si dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio,

- *ricorrente*-

### CONTRO

**Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio"** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Vinicio Cortese 25 Catanzaro Part. IVA 01991520790  
PEC: [protocollogenerale@pecaocz.it](mailto:protocollogenerale@pecaocz.it); - *resistente*-

### E NEI CONFRONTI di

**Maria Ciambrone** residente a San Pietro Apostolo via A. Gramsci n. 21 C.F. CMBMRA69A60I095W pec [avvmariaciambrone@pec.it](mailto:avvmariaciambrone@pec.it);

**Fabrizio Ambrosio** C.F. MBRFRZ87L05C352X [fabrizioambrosio@pec.it](mailto:fabrizioambrosio@pec.it) e di tutti gli altri partecipanti; - *controinteressati*-

### PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEI SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI:

1. del provvedimento prot. numero 4597 del 14.02.2022 notificato in pari data al ricorrente a mezzo pec, avente ad oggetto "**Richiesta prova suppletiva concorso pubblico n. 2 posti Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato**" con cui il Dirigente Responsabile f.f. Dott.ssa Laura Fondacaro dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" in riscontro alle note del 23.11.2021 e 23.01.2022 della ricorrente dava il seguente riscontro : "... *si comunica che la richiesta in oggetto non può essere accolta in quanto la relativa istanza non è stata corredata da adeguata documentazione sanitaria "documentazione attestante provvedimento di prevenzione di quarantena" e comunque le predette istanze sono pervenute dopo l'espletamento delle prove pratiche effettuate in data 15 e 16 novembre 2021*"( v. doc. all. 10);
2. Dell'avviso pubblico del 25.10.2021 di convocazione prova pratica a firma del Presidente della Commissione Dott. Prejanò (v. doc. all. 5).
3. Graduatoria finale di merito del concorso per n. 2 posti Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato indetto Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" pubblicata in data 5.07.2022 sul sito istituzionale dell' Azienda Ospedaliera" Pugliese Ciaccio"

## **FATTO**

L'odierna ricorrente partecipava al concorso pubblico per n. 2 posti Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato indetto Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio". Con Delibera Aziendale n. 335 del 6 agosto 2018 veniva ammessa alla prima prova scritta che si teneva in data 1.02.2019, come da convocazione del 9.01.2021 che veniva superata dalla ricorrente con la votazione di 24, come da comunicazione pubblicata sul sito aziendale AO "Pugliese Ciaccio" in data 21.02.2020.

In data 25.10.2021 veniva quindi pubblicato avviso di convocazione per la seconda prova scritta in cui veniva stabilito, in ottemperanza alla normativa legata all'emergenza COVID, che era preclusa la possibilità di partecipare alla prova a tutti coloro i quali si fossero trovati in uno stato febbrile superiore ai 37,5 gradi centigradi e brividi, o fossero affetti da tosse, difficoltà respiratoria, anosmia, iposmia, ageusia, disgeusia, mal di gola, prevedendo esplicitamente **l'obbligo di non presentarsi presso la sede concorsuale qualora fossero insorti i predetti sintomi.**

Nei giorni immediatamente precedenti lo svolgimento della prova pratica, programmata in data 16.11.2021, la ricorrente, come risultava incontestabilmente dal certificato medico allegato registrava mal di gola, tosse, brividi, decimi di febbre.

Per tali motivi, **diligentemente e nel pieno rispetto della normativa vigente**, la ricorrente ottemperava alle prescrizioni imposte dal bando, e rinunciava a partecipare alla seconda prova, benchè le sue oggettive condizioni fisiche glielo consentissero.

La ricorrente con pec del 24.11.2021 chiedeva dunque **che la Commissione giudicante disponesse una prova suppletiva al fine di consentirle di poter svolgere la prova pratica alla quale aveva rinunciato esclusivamente in nome di un supremo diritto superiore della collettività e non certo per un proprio impedimento personale.**

Dinanzi al silenzio serbato dall'azienda ospedaliera la ricorrente in data 23.01.2022 inviava un sollecito affinché la propria richiesta venisse accolta, e potesse dunque concludere l'iter concorsuale.

Con comunicazione prot. numero 4597 del 14.02.2022 la Dirigente Responsabile f.f. Dott.ssa Laura Fondacaro dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" in riscontro alle note del 23.11.2021 e 23.01.2022 inoltrate dalla ricorrente comunicava che *"la richiesta in oggetto non può essere accolta in quanto la relativa istanza non è stata corredata da adeguata documentazione sanitaria "documentazione attestante provvedimento di prevenzione di quarantena" e comunque le predette istanze sono pervenute dopo l'espletamento delle prove pratiche effettuate in data 15 e 16 novembre 2021.*

Alla luce di tale atto lesivo della sfera giuridica soggettiva la ricorrente, con ricorso iscritto al n. 618/2022 RR Tar Calabria Catanzaro, impugnava Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, salvo poi rinunciare all'impugnazione in corso di causa stante la sostituzione dello stesso con altro provvedimento legislativo; il provvedimento prot. numero 4597 del 14.02.2022 notificato in pari data alla ricorrente a mezzo pec, avente ad oggetto "**Richiesta prova suppletiva concorso pubblico n. 2 posti Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato**" con cui il Dirigente Responsabile f.f. Dott.ssa Laura Fondacaro dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" in riscontro alle note del 23.11.2021 e 23.01.2022 della ricorrente dava il seguente riscontro : "... *si comunica che la richiesta in oggetto non può essere accolta in quanto la relativa istanza non è stata corredata da adeguata documentazione sanitaria "documentazione attestante provvedimento di prevenzione di quarantena" e comunque le predette istanze sono pervenute dopo l'espletamento delle prove pratiche effettuate in data 15 e 16 novembre 2021*" e l'avviso pubblico del 25.10.2021 di convocazione prova pratica a firma del Presidente della Commissione Dott. Prejanò, oltre a tutte le parti lesive per la ricorrente del Bando di concorso e del successivo Diario nonché di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati.

All'esito della Camera di consiglio del 15.06.2022, il Tar Calabria Catanzaro, così si pronunciava:

*"Ritenuto che: alla data di espletamento della seconda prova scritta del concorso di cui è causa, la ricorrente non era positiva al Covid-19, ma era affetta da un'ordinaria malattia consistente in "mal di gola, tosse, brividi, decimi di febbre".*

*Ritenuto pertanto, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, ed impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, che nel caso di specie non vi siano ragioni per discostarsi dall'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa in tema di concorsi pubblici, secondo il quale i meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all'amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l'interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall'Amministrazione attraverso l'indizione della procedura di reclutamento.*

*Ritenuto, di conseguenza, che il ricorso non appaia assistito dal necessario requisito del *fumus boni juris*."*

Per tutti i motivi sopra esposti Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria di Catanzaro (Sezione Seconda) rigettava l'istanza cautelare.

Avverso tale pronuncia la ricorrente proponeva Appello Cautelare dinanzi al Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale che veniva identificato dal numero 6974/2022.

Veniva fissata udienza di discussione in data 30.09.2022 ad esito della quale il Consiglio di Stato così ha statuito: *“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) Accoglie l'appello (Ricorso numero: 6974/2022) nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., ordinando che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per detto incombente.*

*Compensa le spese del doppio grado della presente fase cautelare.”*

In data 5.07.2022 l'Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” provvedeva, all'esito della prova concorsuale finale, a pubblicare la graduatoria definitiva di merito dei vincitori (all. 1).

Alla luce di tale evento è necessario esplicitare ulteriori motivi aggiunti di ricorso per i seguenti insormontabili motivi.

#### MOTIVI

**Violazione DPR 487/94, del D.L. 44 del 01/04/2021 conv. in legge 76/2021 e del DPR 220/2001. Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere: illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà. Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali. Violazione della par condicio tra candidati.**

Risulta di palmare evidenza come l'amministrazione precedente sia incorsa innanzitutto in una gravissima violazione di legge: è infatti evidente la illegittimità e nullità sia del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e sia dell'avviso recante la comunicazione del diario delle prove scritte della procedura concorsuale in esame, pubblicato in data 25.10.2021, laddove non hanno previsto lo svolgimento di prove suppletive nell'interesse di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus Covid-19.

Nel caso di specie nell'atto di convocazione della seconda prova scritta, alla luce della normativa legata all'emergenza COVID, l'Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” avrebbe dovuto prevedere una prova suppletiva per dare la possibilità ai concorrenti impossibilitati a partecipare alla prova principale in forza delle norme superiori di contenimento del Covid di potere espletare la prova in una sessione straordinaria e suppletiva. La seconda prova si è infatti conclusa come da allegata graduatoria di merito ed i vincitori sono stati tutti ammessi a sostenere l'ultima prova orale da cui poi originerà la graduatoria definitiva.

Sul punto si è ormai creato un granitico orientamento giurisprudenziale volto appunto a contemperare la salvaguardia del preminente interesse pubblico alla salute con l'altrettanto

importante e meritevole di tutela interesse legittimo dei partecipanti alle procedure concorsuali a non vedere ingiustamente pregiudicate le proprie possibilità di risultare vincitori.

Per tale direzione appare illuminante il ragionamento logico ed argomentativo della già citata recentissima sentenza del **Tar del Lazio Roma Sez. III bis, (ud. 27/04/2021) 12-05-2021, n. 5666** che ha accolto il ricorso di un candidato, sottolineando come nel caso di specie si trattasse non di un **“impedimento individuale”**, ma di **un impedimento imposto da un provvedimento dello Stato che tutela un superiore interesse pubblico.**

In particolare è stato evidenziato come *“La mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un dato concorso in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 appare una previsione illogica e irragionevole. Il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un'emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell'obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione della pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali... Tuttavia, tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l'impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall'evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati. In particolare, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, si deve ritenere che "nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus - limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale - la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri ”.*

Sempre in questa direzione si riporta la illuminante **Sentenza Tar Lazio 13131 del 17 dicembre 2021.**

La sentenza sopra richiamata ha sancito un principio che ormai si è cristallizzato in giurisprudenza, stabilendo infatti che *“La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della “lex specialis” illogica e irragionevole.”*

E ancora *“Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. L’eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica.”*

E’ di tutta evidenza che l’esclusione dalla graduatoria della ricorrente, stante il pervicace rifiuto della resistente di voler indire la prova suppletiva, abbia leso gravemente i diritti della stessa.

In conclusione, risulta dunque manifesta l’illegittimità degli atti impugnati per i vizi sopra esposti. Ciò comporta, limitatamente alla posizione del ricorrente, l’obbligo dell’Amministrazione resistente di disporre una prova suppletiva del concorso in questione, da parte di altra commissione concorsuale diversa dalla prima con modalità idonee a garantire l’anonimato, anche attraverso la contestuale ricorrenza degli elaborati, ai soli fini di cui trattasi, sempre in forma anonima, di altri candidati che siano invece stati valutati positivamente e almeno nella misura di 10.

Appare oltremodo evidente come l’ordinanza emessa dal Consiglio di Stato abbia accertato inequivocabilmente il diritto della ricorrente alla indizione alle prove suppletive avendo riconosciuto la fondatezza del ricorso anche in relazione alla sussistenza del *periculum in mora* come da ordinanza allegata nella quale si afferma: *“Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso in appello appare assistito da significativi elementi di fondatezza, avuto riguardo al fatto che il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 10, lettera z), del d.P.C.M. 14 gennaio 2021 prevedeva espressamente il divieto di partecipare alle prove concorsuali non solo per coloro che fossero soggetti a quarantena in applicazione delle disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid-19 (§ 3, n. 3), ma anche per chi accusasse semplici sintomi influenzali quali febbre, mal di gola etc. (§ 3, n. 2), indipendentemente dalla loro (già) accertata riconducibilità a contagio da Covid-19; ritenuto, sul piano del periculum in mora, che alla luce dell’avvenuta ultimazione della procedura concorsuale, come dedotta in atti, l’unica misura cautelare idonea a tutelare l’interesse della parte appellante appare essere allo stato quella di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.,”*

Pertanto anche al fine di evitare una ulteriore coda processuale innanzi al Consiglio di Stato si confida in un accoglimento del presente ricorso.

Pertanto, si conclude, voglia l’Ecc.mo TAR adito, in accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, annullare i provvedimenti impugnati compresa la graduatoria finale pubblicata da parte resistente in data 5.07.2022, con ogni conseguenza di legge in ordine a spese e

competenze di giudizio.

Si dichiara che la proposizione dei presenti motivi aggiunti non altera il valore indeterminato della controversia, per la quale si è già versato il relativo contributo unificato.

**Si allega in copia i seguenti documenti:**

01 Esito graduatoria finale di merito concorso.

02. Ordinanza Consiglio di Stato funzione Giurisdizionale n. 4757 del 30.09.2022

**Lamezia Terme 30.09.2022**

**Avv. Lucia Alessandra Cittadino**